

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2169 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2017

relativo al formato e alle modalità di trasmissione delle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in attuazione del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1952 definisce un quadro comune per la produzione di statistiche europee comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e i clienti finali non civili nell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1952 gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati statistici in formato elettronico al fine di conformarsi all'opportuno formato tecnico da stabilire a cura della Commissione.
- (3) Gli standard statistici e tecnici per lo scambio delle statistiche ufficiali sono definiti nel sistema SDMX (*Statistical Data and Metadata eXchange*). È pertanto opportuno che la Commissione (Eurostat) stabilisca un formato tecnico conforme a tali standard nell'ambito del sistema statistico europeo in stretta collaborazione con gli Stati membri.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e i clienti finali non civili nell'Unione sono forniti a Eurostat mediante il punto unico di accesso in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli con strumenti elettronici.

Articolo 2

La struttura da usare per trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) è stabilita negli allegati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 311 del 17.11.2016, pag. 1.

